



Comunicazione ai richiedenti UV-2554

Promozione di provvedimenti di adattamento ai cambiamenti climatici

Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti

Stato: 05/2025, valida dal 12 maggio 2025

Versioni precedenti: nessuna

Basi legali: legge sul CO₂, art. 37*b*
ordinanza sul CO₂, art. 127*h* – 127*i* e art. 127*m* – 127*p*

Ambiti specialistici interessati

Rifiuti	Siti contaminati	Biodiversità	Biotechnologia	Suolo	Prodotti chimici	Elettromog ed emis- sioni luminose	Clima •	Paesaggio	Rumore	Aria	Pericoli naturali	Diritto	Incidenti rilevanti	EIA	Bosco e legno	Acque
---------	------------------	--------------	----------------	-------	------------------	---------------------------------------	---------	-----------	--------	------	-------------------	---------	---------------------	-----	---------------	-------

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono richiedere l'emanazione di decisioni o la stipula di contratti (in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Tali comunicazioni concretizzano la prassi dell'UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale (documentazione necessaria per l'inoltro delle domande) che da quello materiale (documentazione attestante la conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che vi si attengono possono legittimamente ritenere che la loro domanda è completa.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Link per scaricare il PDF

<https://www.bafu.admin.ch/aiuti-esecuzione-clima>

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in francese e tedesco.

La lingua originale è il tedesco.

Indice

Abstracts	4
1 Diritto alla promozione	5
1.1 Provvedimenti meritevoli di promozione	5
1.2 Provvedimenti che non danno diritto alla promozione	6
1.3 Requisiti supplementari	6
2 Richiedenti	7
2.1 Beneficiari dell'aiuto finanziario	7
2.2 Unità amministrative dell'Amministrazione federale	7
3 Ammontare degli aiuti finanziari	8
3.1 Diritto agli aiuti finanziari	8
3.2 Ammontare massimo degli aiuti finanziari	8
3.3 Costi imputabili	9
3.4 Prestazioni proprie	9
3.5 Esclusione di doppi sussidi	9
3.6 Prevenzione di una promozione eccessiva	10
3.7 Ordine di priorità delle domande	10
4 Durata del progetto	12
4.1 Inizio attuazione	12
4.2 Durata del progetto	12
5 Procedura per la presentazione diretta delle domande	13
5.1 Provvedimenti di adattamento collaudati	13
5.2 Tenore della domanda	13
5.2.1 Descrizione del provvedimento di adattamento	13
5.2.2 Contributo alla strategia di adattamento e impatto del provvedimento	14
5.2.3 Autorizzazioni necessarie	14
5.2.4 Costi del progetto e finanziamento	14
5.2.5 Cronoprogramma e obiettivi intermedi	14
5.3 Termini	14
5.4 Analisi e valutazione delle domande	15
5.4.1 Criteri formali	15
5.4.2 Criteri relativi al contenuto	16
6 Procedura per la promozione dello sviluppo di provvedimenti di adattamento	17
7 Decisione di concessione dell'aiuto finanziario	18
7.1 Impegno	18
7.2 Respingimento	18
8 Rendicontazione	19
8.1 Notifica di modifiche	19
8.2 Rapporti sugli obiettivi intermedi o sulla conclusione del progetto	19
8.3 Pubblicazione di informazioni	19
8.4 Versamento degli aiuti finanziari	19
8.5 Regolamentazione speciale per il 2025	20
8.6 Mancato rispetto degli impegni	20
8.7 Restituzione	20
9 Maggiori informazioni	21

Abstracts

Article 37*b* paragraph 1 letter a of the CO₂ Act provides the Confederation with a legal framework for funding measures aimed at preventing climate-related damage to persons and to property of considerable value. Financial assistance is provided for planning and implementing proven adaptation measures. Applications for this can be submitted to the FOEN by a deadline specific to the case in question. Funding is also available for the targeted development of new, practice-oriented adaptation measures. A tendering procedure will be organised for specific projects. This communication is intended to provide specific detail on the FOEN's practice in implementing the funding measures.

Con l'articolo 37*b* capoverso 1 lettera a della legge sul CO₂, la Confederazione dispone di una base giuridica per la promozione di provvedimenti volti a evitare danni alle persone e ai beni di notevole valore dovuti ai cambiamenti climatici. Da un canto vengono sostenute la pianificazione e l'attuazione di provvedimenti di adattamento collaudati; a tal fine, è possibile presentare domande all'UFAM entro una data prestabilita. Dall'altro viene promosso anche lo sviluppo mirato di nuovi provvedimenti di adattamento orientati alla pratica; a questo scopo vengono indetti bandi di concorso tematici. La presente comunicazione specifica la prassi dell'UFAM nell'attuazione di questa promozione.

Mit Artikel 37*b* Absatz 1 Buchstabe a des CO₂-Gesetzes verfügt der Bund über eine gesetzliche Grundlage für die Förderung von Massnahmen zur Vermeidung von klimabedingten Schäden an Personen und an Sachen von erheblichem Wert. Unterstützt werden einerseits die Planung und Umsetzung von erprobten Anpassungsmassnahmen. Hierzu können Gesuche bis zu einem Stichtag hin beim BAFU eingereicht werden. Andererseits wird auch die gezielte Entwicklung von neuen, praxisorientierten Anpassungsmassnahmen gefördert. Hierzu werden thematische Ausschreibungen durchgeführt. Diese Mitteilung konkretisiert die Praxis des BAFU bei der Umsetzung dieser Förderung.

Avec l'art. 37*b*, al. 1, let. a, de la loi sur le CO₂, la Confédération dispose d'une base légale pour encourager les mesures visant à prévenir des dommages liés au climat qui pourraient être causés à des personnes ou à des biens d'une valeur notable. Il s'agit d'une part de soutenir la planification et la mise en œuvre de mesures d'adaptation éprouvées (dépôt des demandes auprès de l'OFEV jusqu'à une date butoir) et d'autre part d'encourager le développement ciblé de nouvelles mesures d'adaptation à vocation pratique (dépôt des demandes dans le cadre d'appels d'offres thématiques). La présente communication concrétise la pratique de l'OFEV concernant la mise en œuvre de cet encouragement.

Keywords:

CO₂ Act, adaptation to the impact of climate change, climate-related damage, planning, implementation and development of adaptation measures

Parole chiave:

legge sul CO₂, adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, danni dovuti ai cambiamenti climatici, pianificazione, attuazione e sviluppo di provvedimenti di adattamento

Stichwörter:

CO₂-Gesetz, Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels, klimabedingte Schäden, Planung, Umsetzung und Entwicklung von Anpassungsmassnahmen

Mots-clés :

loi sur le CO₂, adaptation aux conséquences des changements climatiques, dommages liés au climat, planification, mise en œuvre et développement de mesures d'adaptation

1 Diritto alla promozione

1.1 Provvedimenti meritevoli di promozione

Il programma di finanziamento per l'adattamento ai cambiamenti climatici (*Adapt+*) sostiene provvedimenti che, direttamente o indirettamente, contribuiscono in misura sostanziale a prevenire **danni a persone o a beni di notevole valore** che possono derivare dall'aumento delle concentrazioni di gas serra (provvedimenti di adattamento).

Si ha un **contributo sostanziale** all'adattamento quando è possibile dimostrare una riduzione dei rischi climatici o un aumento della resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici. *La pianificazione e l'attuazione* di un *provvedimento di adattamento* (*provvedimento di adattamento diretto*) forniscono un contributo sostanziale se riducono in modo concreto, efficace e duraturo la vulnerabilità ai rischi climatici. È il caso, ad esempio, se un provvedimento volto a ridurre il calore durante un periodo di canicola consente di ridurre di diversi gradi la temperatura locale diurna nel luogo in cui viene attuato il provvedimento di adattamento. Nel caso di *provvedimenti indiretti*, come analisi dell'esposizione o strategie, si ha un contributo sostanziale se sono un presupposto importante per la pianificazione e l'attuazione di provvedimenti di adattamento.

Sono **beni di notevole valore** ad esempio edifici, infrastrutture, oggetti di grande importanza economica o sociale così come la natura e il paesaggio.

Sono **danni da prevenire** in particolare:

- i danni alla salute causati dall'aumento dello stress da calore,
- i danni alle persone e ai beni a seguito dello scioglimento del permafrost e dei ghiacciai,
- i danni alle persone e ai beni causati da eventi di precipitazione più frequenti e intensi e dalle rispettive conseguenze, quali inondazioni, aumento del ruscellamento superficiale e movimenti del terreno,
- i danni all'agricoltura, all'economia forestale, all'economia energetica e alla gestione delle acque urbane causati da periodi di siccità più frequenti e prolungati, nonché
- i danni ai servizi ecosistemici causati da cambiamenti degli spazi vitali e della composizione delle specie.

I provvedimenti di adattamento devono affrontare le sfide più importanti poste dai cambiamenti climatici descritte nella strategia «Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera»¹ (strategia di adattamento) del Consiglio federale e nel relativo piano d'azione 2020–2025² così come nel rapporto di sintesi sull'analisi dei rischi climatici^{3,4} dell'UFAM.

Il programma di finanziamento *Adapt+* promuove da un canto lo sviluppo di provvedimenti di adattamento (**sviluppo**) e dall'altro la pianificazione e l'attuazione di provvedimenti di adattamento (**moltiplicazione**). L'attuazione include la valutazione del provvedimento. Anche i lavori preparatori come l'analisi dei rischi climatici, l'analisi dell'esposizione, lo sviluppo di strategie di adattamento e piani di provvedimenti come pure l'elaborazione di linee guida contribuiscono a prevenire i danni nel medio termine e possono essere oggetto di promozione. La presentazione delle domande di promozione segue procedure diverse a seconda che si tratti di sviluppo o di moltiplicazione. Per ottenere aiuti finanziari per la moltiplicazione di provvedimenti di adattamento collaudati, le domande possono essere presentare ogni anno direttamente all'UFAM (v. cap. 5). Gli aiuti finanziari per lo sviluppo mirato di provvedimenti di adattamento orientati alla pratica sono concessi nell'ambito di bandi di concorso tematici relativi a priorità di promozione (v. cap. 6).

¹ Confederazione Svizzera (2012): Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. Prima parte della strategia del Consiglio federale del 2 marzo 2012. (www.bafu.admin.ch/ui-2022-i)

² Confederazione Svizzera (2020): Adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera. Piano d'azione 2020–2025. (www.bafu.admin.ch/ui-2022-i)

³ UFAM (2017): Rischi e opportunità legati ai cambiamenti climatici. Sintesi nazionale. (www.bafu.admin.ch/uw-1706-i)

⁴ UFAM (2025): Analisi dei rischi climatici per la Svizzera. (www.bafu.admin.ch/uw-2502-i) (pubblicato il 05.06.2025)

1.2 Provvedimenti che non danno diritto alla promozione

Non sono ammissibili alla promozione l'esercizio e la manutenzione di provvedimenti, la gestione degli eventi e le sedi amministrative ad esempio di reti e associazioni.

I provvedimenti di adattamento già finanziati nell'ambito di accordi programmatici nel settore ambientale sono esclusi dalla promozione del programma di finanziamento *Adapt+*.

1.3 Requisiti supplementari

I provvedimenti di adattamento devono essere in linea con la politica energetica e climatica della Confederazione. Pertanto, devono anche contribuire agli **obiettivi**¹ e soddisfare i **principi della strategia di adattamento**. Si tratta, in particolare, di:

- ridurre al minimo i rischi legati ai cambiamenti climatici;
- proteggere la popolazione, i beni materiali e le basi naturali della vita dagli effetti dei cambiamenti climatici;
- aumentare la capacità di adattamento della società, dell'economia e dell'ambiente ai cambiamenti climatici.

2 Richiedenti

2.1 Beneficiari dell'aiuto finanziario

I beneficiari degli aiuti finanziari possono essere **persone fisiche e giuridiche esterne all'Amministrazione federale centrale**.

Il programma di finanziamento *Adapt+* è rivolto in particolare a Cantoni, regioni, città e Comuni, organizzazioni, imprese o associazioni in Svizzera che intendono pianificare, sviluppare o attuare un provvedimento di adattamento. Anche istituti di ricerca e formazione svizzeri qualificati, enti pubblici e ONG possono agire come promotori di progetti.

2.2 Unità amministrative dell'Amministrazione federale

Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale:

- possono svolgere un ruolo di consulente nel quadro del progetto, ma non esserne l'iniziatore, il richiedente principale o il promotore principale;
- *nessun* aiuto finanziario viene erogato a queste unità amministrative;
- per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto finanziario, le prestazioni proprie di queste unità amministrative sono considerate come contributi federali.

I centri di ricerca della Confederazione (PFZ, PFL, PSI, WSL, Empa e EAWAG) fanno parte dell'Amministrazione federale (decentralizzata), ma in virtù della loro personalità giuridica autonoma possono beneficiare di aiuti finanziari, purché siano soddisfatte cumulativamente anche le seguenti condizioni:

- l'attività non deve rientrare nell'attività principale del mandato di prestazione del centro di ricerca, essendo queste già finanziate dal budget di base del centro di ricerca;
- il progetto deve avere una determinata dimensione e importanza, con costi globali pari o superiori a 50 000 franchi.

Inoltre,

- possono essere parte del team di progetto, ma non iniziatore, richiedente principale o promotore principale del progetto;
- le prestazioni proprie di questi centri di ricerca *non* sono considerate per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto finanziario.

3 Ammontare degli aiuti finanziari

3.1 Diritto agli aiuti finanziari

L'erogazione di aiuti finanziari è subordinata all'approvazione del budget da parte delle Camere federali. Non sussiste alcun diritto ad aiuti finanziari nel singolo caso.

3.2 Ammontare massimo degli aiuti finanziari

La Confederazione concede aiuti finanziari per provvedimenti di adattamento fino al **massimo al 50 per cento dei costi imputabili** (v. cap. 3.3). L'ammontare degli aiuti finanziari è fissato dall'UFAM in base ai benefici e all'impatto del provvedimento di adattamento. I provvedimenti di adattamento con un beneficio e un impatto maggiori usufruiscono generalmente di aiuti finanziari superiori rispetto a quelli che presentano un beneficio o impatto ridotto.

L'**impatto** di un provvedimento esprime in che modo esso influisce su un indicatore climatico o sullo stato dei sistemi naturali, ad esempio di quanto si abbassa la temperatura in uno spazio pubblico in un periodo caldo grazie alla piantumazione di alberi o in che misura è possibile ridurre i fenomeni di siccità dei suoli agricoli attraverso elementi di terreno spugnoso o un'utilizzazione del suolo adeguata alle condizioni locali. I **benefici** di un provvedimento descrivono l'entità del danno evitabile grazie al provvedimento stesso, ad esempio il numero di persone che possono beneficiare di una riduzione del calore o le perdite di produzione agricola potenzialmente evitate.

L'aliquota di promozione per i costi imputabili dei provvedimenti di adattamento meritevoli di promozione è determinata come segue:

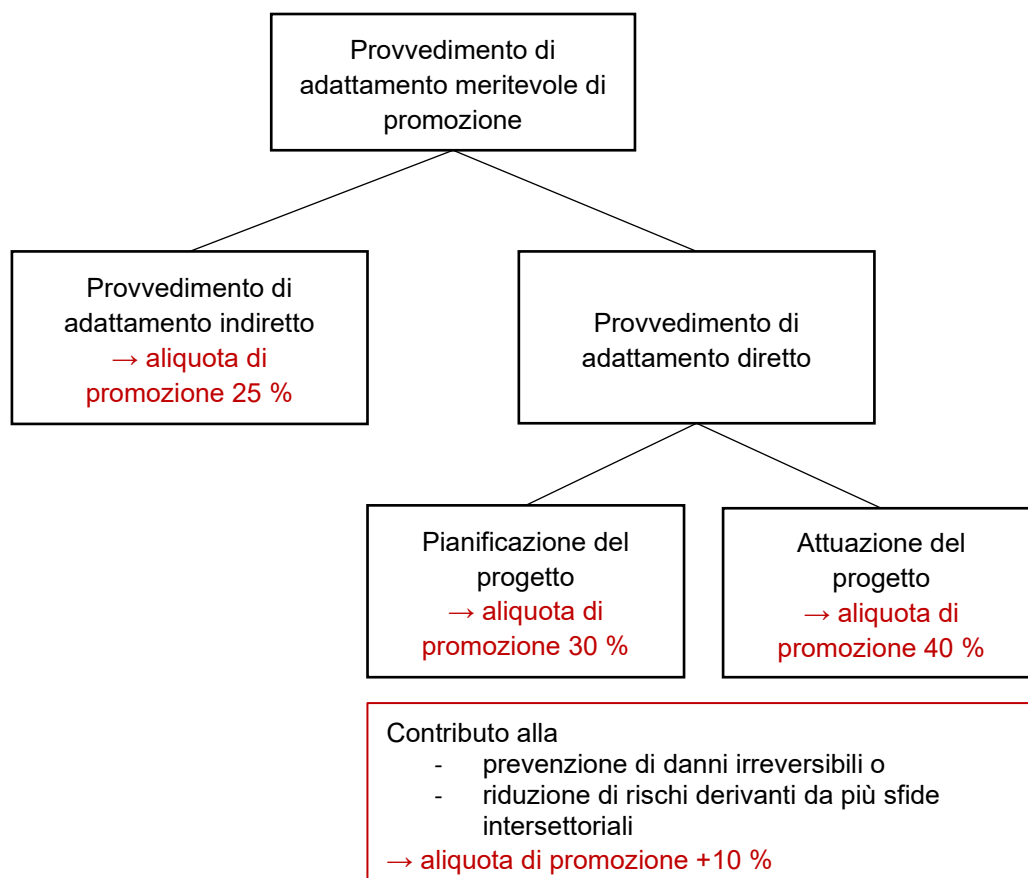


Figura 1: Schema per la determinazione dell'aliquota di promozione dei costi imputabili dei provvedimenti di adattamento.

I provvedimenti di adattamento indiretti, come le analisi dell'esposizione o le strategie, sono sostenuti con il 25 per cento dei costi imputabili. Essi non hanno un impatto diretto, ovvero non influenzano né gli indicatori climatici né lo stato dei sistemi naturali. Inoltre, hanno solo benefici indiretti, in quanto non prevengono direttamente i danni, ma creano i presupposti per la pianificazione e l'attuazione di provvedimenti di adattamento diretti.

Nel caso dei provvedimenti di adattamento diretti, come quelli volti a ridurre il calore o a contrastare la siccità, la pianificazione del progetto è sostenuta con il 30 per cento dei costi imputabili e l'attuazione del progetto con il 40 per cento dei costi imputabili. Le diverse aliquote di promozione si giustificano dal fatto che solo l'attuazione di un provvedimento di adattamento diretto consente di produrre un beneficio effettivo e di evitare danni.

Per i provvedimenti di adattamento diretti che comprendono sia la pianificazione del progetto che l'attuazione del progetto, occorre presentare due domande distinte. L'elaborazione di un piano d'azione contro la canicola è considerata come attuazione del progetto.

I provvedimenti di adattamento diretti che contribuiscono a prevenire danni irreversibili, come decessi o perdita di biodiversità, beneficiano di un ulteriore sostegno pari al 10 per cento dei costi imputabili. Lo stesso sostegno è concesso ai provvedimenti di adattamento diretti che, attraverso un approccio integrale e trasversale, riducono rischi derivanti da più sfide intersettoriali⁵ dei cambiamenti climatici secondo l'analisi dei rischi climatici⁴. Il sostegno aggiuntivo è concesso una sola volta per provvedimento, per la prevenzione di danni irreversibili oppure per l'approccio integrale.

3.3 Costi imputabili

Sono considerati **imputabili** i costi di investimento adeguati e necessari per l'attuazione economica e appropriata del provvedimento di adattamento, fra cui ad esempio i costi di pianificazione, di sviluppo, d'investimento di componenti o i costi d'installazione. Sono imputabili solamente i costi aggiuntivi causati dal provvedimento di adattamento. Eventuali spese supplementari trattate nel medesimo progetto *non* possono essere imputate. Se, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione di un luogo pubblico sono previsti anche provvedimenti di adattamento quali la piantumazione di nuovi alberi, sono computabili unicamente i costi di progettazione e realizzazione del sottoprogetto «Piantumazione di nuovi alberi».

3.4 Prestazioni proprie

Gli incentivi sono concessi in via sussidiaria. Gli aiuti finanziari vengono accordati solamente se il finanziamento del progetto non può essere assicurato, o può essere assicurato solo in parte, da altre fonti.

Giusta l'articolo 7 lettera c e lettera d della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu, RS 616.1), il beneficiario deve fornire una **propria prestazione** commisurata alla sua capacità economica. La prestazione propria può essere di natura finanziaria, ma anche corrispondere a prestazioni di lavoro convertite in un importo in franchi svizzeri. Il beneficiario deve far capo innanzitutto agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento.

3.5 Esclusione di doppi sussidi

Se per un progetto è prevista la possibilità di richiedere anche altri sussidi federali, la totalità dei mezzi concessi dalla Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento dei costi imputabili. Se un richiedente riceve aiuti finanziari da diverse fonti statali, sussiste l'obbligo di rendicontazione e di coordinamento. Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LSu, il coordinamento delle prestazioni incombe di regola all'autorità che dovrà presumibilmente concedere la somma più cospicua. In questi casi l'UFAM può mettersi in contatto con le autorità interessate.

⁵ Secondo l'analisi dei rischi climatici, le sfide intersettoriali in Svizzera sono l'aumento dello stress da calore, l'aumento della siccità estiva, l'aumento del potenziale di pericolo, l'aumento delle temperature medie e i crescenti mutamenti di habitat e composizione delle specie.

3.6 Prevenzione di una promozione eccessiva

In caso di promozione ai sensi dell'articolo 37b della legge sul CO₂, la promozione congiunta da parte di un Cantone, di un Comune o di terzi di altro genere è generalmente consentita a condizione che non ne derivi una promozione eccessiva (finanziamento superiore al 100 % dei costi imputabili). Di conseguenza, tali promozioni devono essere indicate nella domanda in relazione ai provvedimenti.

Se l'importo dell'incentivo richiesto comporta una promozione eccessiva, di norma non viene concesso alcun aiuto finanziario.

3.7 Ordine di priorità delle domande

Se, alla data di riferimento, le domande di aiuti finanziari che soddisfano i criteri formali e di contenuto (v. cap. 5.4) superano i mezzi disponibili, l'UFAM valuta le domande in base a criteri di priorità e redige una graduatoria. In questa valutazione le domande vengono confrontate tra loro. I fondi disponibili vengono ripartiti tra le domande in base alla loro posizione nella graduatoria, fino a esaurimento.

Per l'ordine di priorità è determinante l'**aiuto finanziario richiesto**, non i costi imputabili. L'aiuto finanziario può essere pari o inferiore al 50 per cento dei costi imputabili. Nella domanda occorre indicare chiaramente l'importo richiesto e la percentuale rispetto ai costi imputabili.

Tabella 1: Criteri per la definizione dell'ordine di priorità

	Criterio	Valutazione
P1	Il provvedimento di adattamento contribuisce direttamente a prevenire danni?	3: sì 0: no
P2	Il provvedimento di adattamento previene danni irreversibili ?	3: sì 0: no
P3	Il provvedimento di adattamento riduce, attraverso un approccio integrale, rischi derivanti da più sfide intersettoriali ⁵ dei cambiamenti climatici?	2: sì 0: no
P4	Rapporto tra aiuto finanziario richiesto e benefici non monetari attesi: Importo dell'aiuto finanziario richiesto: a) A quanto ammonta l'aiuto finanziario richiesto? Benefici: b) Quante persone beneficiano del provvedimento di adattamento? c) Quali altri benefici non monetari comporta il provvedimento? Oppure Rapporto tra aiuto finanziario richiesto e benefici monetari attesi: Importo dell'aiuto finanziario richiesto: a) A quanto ammonta l'aiuto finanziario richiesto? Benefici: b) Qual è l'entità dei danni economici che il provvedimento di adattamento può evitare?	3: miglior rapporto 0: peggior rapporto 1-2: distribuzione lineare degli ulteriori progetti (con decimali)
P5	Rilevanza strategica - Il provvedimento di adattamento riduce i rischi più urgenti e importanti legati ai cambiamenti climatici^{1,2,3,4}?	3: in misura elevata 2: in misura media 1: in misura limitata 0: no
P6	Durabilità del provvedimento di adattamento - Il provvedimento di adattamento può contribuire a prevenire danni o ad aumentare la capacità di adattamento sul lungo periodo?	3: in misura elevata 2: in misura media 1: in misura limitata 0: no
P7	Solidità del provvedimento di adattamento - L'attività ha effetti positivi aggiuntivi su altri settori, indipendentemente dall'entità dei cambiamenti climatici?	2: sì 0: no

4 Durata del progetto

4.1 Inizio attuazione

L'attuazione del provvedimento di adattamento può avere inizio solo dopo che l'UFAM ha emanato una decisione che garantisce l'aiuto finanziario. Le domande presentate dopo l'inizio dell'attuazione vengono respinte. Di norma, il progetto dovrebbe essere avviato entro tre mesi dalla ricezione della garanzia di contributo.

Per inizio dell'attuazione si intende il momento a partire dal quale, sotto il profilo economico, non è più possibile bloccare la realizzazione del progetto («*point of no return*»), di norma quando si sostengono le prime spese di una certa entità, si firmano contratti d'acquisto relativi a componenti essenziali del progetto o il richiedente assume impegni finanziari significativi nei confronti di terzi o internamente.

Nella decisione, l'UFAM può stabilire in particolare il periodo massimo che può intercorrere tra la concessione dell'aiuto finanziario e l'inizio dell'attuazione.

4.2 Durata del progetto

La durata del progetto deve essere indicata nella domanda e viene fissata nella decisione. Vengono privilegiati i progetti con una durata massima di quattro anni.

5 Procedura per la presentazione diretta delle domande

Di seguito viene descritta la procedura per la presentazione diretta delle domande (moltiplicazione).

5.1 Provvedimenti di adattamento collaudati

Per moltiplicazione si intende la pianificazione o l'attuazione di provvedimenti di adattamento già realizzati con successo altrove. Vengono promossi, ad esempio:

- l'elaborazione e applicazione di piani regionali per un'utilizzazione del suolo a scopo agricolo adeguata alle condizioni locali,
- l'elaborazione di piani regionali per una gestione integrata delle risorse idriche,
- i piani per la gestione dell'aumento del deflusso solido di fondo,
- i piani decentralizzati seminaturali di gestione delle acque pluviali,
- l'impiego di materiali edili idonei al clima,
- l'implementazione di strategie di rinnovazione edilizia idonee al clima,
- la pianificazione e l'attuazione di città spugna,
- la progettazione di spazi liberi aperti e verdi naturali e adeguati al clima per ridurre le isole di calore urbane,
- i piani di misure contro la canicola per proteggere la popolazione in caso di ondate di calore,
- la posa di piscine di acqua fredda nei fiumi,
- l'ombreggiamento delle rive con specie arbustive e arboree adatte al clima.

A titolo orientativo per i richiedenti, l'UFAM pubblica esempi di provvedimenti di adattamento collaudati meritevoli di promozione. L'**elenco** viene rivisto e aggiornato regolarmente e può essere consultato alla pagina www.bafu.admin.ch/adaptplus-i. È possibile presentare una domanda di sostegno anche per provvedimenti di adattamento collaudati che non figurano nell'elenco.

5.2 Tenore della domanda

L'UFAM mette a disposizione, nel sistema di informazione e documentazione CORE, un modulo da utilizzare per presentare la domanda. Le istruzioni relative alla procedura di registrazione e alla presentazione della domanda sono disponibili alla pagina www.bafu.admin.ch/adaptplus-i.

Nel modulo devono essere riportate tutte le informazioni necessarie all'esame della domanda di concessione di un aiuto finanziario ai sensi dell'articolo 127h dell'ordinanza sul CO₂. L'UFAM può richiedere informazioni supplementari qualora siano necessarie per valutare la domanda e l'impiego appropriato degli aiuti finanziari.

I documenti e le informazioni possono essere presentati in italiano, francese o tedesco. Nel dossier di domanda è consentito utilizzare una o più di queste lingue.

5.2.1 Descrizione del provvedimento di adattamento

Nella domanda, il provvedimento di adattamento deve essere descritto in modo plausibile e verificabile. È necessario illustrare quali danni alle persone e ai beni di notevole valore potenzialmente riconducibili ai cambiamenti climatici potrebbero essere evitati grazie al provvedimento di adattamento, e in che misura. Occorre inoltre dimostrare perché tale provvedimento di adattamento è opportuno per il sito interessato e come si inserisce nel contesto locale.

Va altresì indicato quale provvedimento di adattamento si intende moltiplicare, facendo riferimento all'elenco dei provvedimenti di adattamento collaudati pubblicato dall'UFAM o a un provvedimento di adattamento che non figura nell'elenco, ma che è già stato attuato con successo altrove. Se i provvedimenti di adattamento vengono attuati in forma modificata, occorre descrivere la modifica.

5.2.2 Contributo alla strategia di adattamento e impatto del provvedimento

La domanda deve descrivere in modo plausibile in che modo il provvedimento di adattamento contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e soddisfa i principi della strategia di adattamento^{1,2}. Inoltre, deve indicare l'impatto che si intende ottenere con il provvedimento di adattamento. A tal fine vanno proposti indicatori di efficacia concreti. È altresì necessario fornire indicazioni sul consolidamento a lungo termine del provvedimento e delineare se il provvedimento di adattamento ha effetti positivi su altri settori.

Le ipotesi e i metodi utilizzati per dimostrare l'impatto devono essere realistici e prudenti e basarsi su fonti affidabili, in modo che il calcolo dell'impatto non sia sovrastimato. Eventuali incertezze devono essere indicate e deve essere illustrato come verrebbero gestite.

5.2.3 Autorizzazioni necessarie

Le domande vengono esaminate solo se sono disponibili tutte le autorizzazioni necessarie per un progetto. In casi motivati sono possibili eccezioni. In caso di autorizzazioni in sospeso, la decisione viene emessa con una clausola di riserva.

5.2.4 Costi del progetto e finanziamento

La domanda deve indicare in modo chiaro e verificabile i costi del progetto, il finanziamento e i costi imputabili. Nella domanda devono essere dichiarati tutti i fondi richiesti e già disponibili per il finanziamento del progetto, secondo la seguente categorizzazione:

- **Mezzi propri:** contributi di finanziamento dei partner attivamente coinvolti nel progetto, compresa la messa a disposizione di contributi «in kind» (personale proprio, conferimenti in natura ecc.), e prestazioni in denaro per coprire acquisti esterni o per compensare i costi sostenuti da altri partner del progetto.
- **Mezzi di terzi:** contributi di finanziamento, di solito sotto forma di prestazioni in denaro e in rari casi anche sotto forma di servizi gratuiti o conferimenti in natura, provenienti da fonti esterne all'Amministrazione federale, come aiuti finanziari di Cantoni o Comuni, e ai partner del progetto (cioè da organizzazioni che non sono attivamente coinvolte nel progetto).
- **Aiuti finanziari della Confederazione:** sovvenzioni di unità centrali o decentralizzate dell'Amministrazione federale.

Insieme al riepilogo dei costi del progetto e del finanziamento occorre dimostrare che, senza l'aiuto finanziario, il provvedimento non può essere realizzato in misura sufficiente e che gli sforzi autonomi ragionevolmente esigibili e gli altri mezzi finanziari non sono sufficienti.

Il **calcolo dei costi imputabili** deve essere plausibile e verificabile. Le ipotesi e i metodi utilizzati per il calcolo devono essere realistici e prudenti e basarsi su fonti attuali e affidabili, in modo che i costi imputabili non siano sovrastimati. Eventuali incertezze devono essere indicate e deve essere illustrato come verrebbero gestite.

5.2.5 Cronoprogramma e obiettivi intermedi

Il cronoprogramma può prevedere obiettivi intermedi adeguati, finanziariamente rilevanti, che consentano l'erogazione di pagamenti parziali prima che l'attuazione del provvedimento sia conclusa. A tal fine, nella domanda vanno formulati obiettivi intermedi sotto forma di pietre miliari da raggiungere per ottenere l'erogazione di un pagamento parziale. Il raggiungimento degli obiettivi intermedi deve essere documentato in un rapporto intermedio e comunicato all'UFAM.

5.3 Termini

Le domande di aiuto finanziario devono essere presentate entro il **31 marzo** tramite il sistema di informazione e documentazione CORE gestito dall'UFAM. Le domande pervenute dopo tale scadenza devono essere ripresentate l'anno successivo.

Nel 2025, il termine per la presentazione delle domande è il 31 agosto. Il periodo di presentazione delle domande in CORE si apre il **1° agosto 2025**. I richiedenti possono iscriversi al programma di finanziamento in CORE e scaricare il modulo di domanda già a partire dal 1° maggio 2025.

5.4 Analisi e valutazione delle domande

L'UFAM è competente per l'analisi e la valutazione delle domande. Se la domanda riguarda temi di competenza di altri servizi federali, l'UFAM li coinvolge nella valutazione della domanda.

Tutte le domande pervenute entro il termine stabilito sono esaminate e valutate sulla base di criteri formali e di contenuto. Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- **esame formale:** l'UFAM verifica che i criteri formali (cap. 5.4.1) siano soddisfatti. Se i criteri formali non sono soddisfatti, la domanda viene respinta;
- **esame del contenuto:** le domande che soddisfano i criteri formali vengono esaminate dall'UFAM per verificare che soddisfino anche i criteri di contenuto (cap. 5.4.2). Se i criteri di contenuto non sono soddisfatti, la domanda viene respinta. Se le domande pervenute entro la scadenza e che soddisfano i criteri formali e di contenuto non superano le risorse finanziarie disponibili, tutte le domande vengono approvate.

5.4.1 Criteri formali

L'UFAM esamina le domande pervenute sulla base dei seguenti criteri formali:

Tabella 2: Criteri formali

	Criterio
F1	La domanda è stata presentata in tempo utile (entro la data di riferimento)? Il progetto non è ancora stato avviato (« <i>point of no return</i> »)?
F2	È stato utilizzato il modulo ufficiale ? La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è completa ? Sono state ottenute tutte le autorizzazioni necessarie per il provvedimento di adattamento?
F3	Le informazioni fornite sono sufficientemente chiare e dettagliate per consentire una verifica e una valutazione del contenuto della domanda?
F4	I richiedenti hanno diritto alla promozione?
F5	Il provvedimento di adattamento è in linea di principio ammissibile alla promozione?
F6	L' aiuto finanziario richiesto è indicato nella domanda?
F7	La domanda è stata firmata dal richiedente responsabile?

Le domande che soddisfano tutti i criteri formali vengono inoltrate per la verifica del contenuto.

5.4.2 Criteri relativi al contenuto

L'UFAM esamina le domande che soddisfano tutti i criteri formali in base ai seguenti criteri di contenuto:

Tabella 3: Criteri relativi al contenuto

	Criterio
I1	Il provvedimento di adattamento contribuisce in modo significativo a prevenire danni a persone o a beni di notevole valore che potrebbero derivare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera? - I danni a persone o a beni di notevole valore che si intende prevenire sono descritti in modo plausibile? - La stima dell'impatto è dedotta in modo plausibile? - Sono proposti indicatori significativi per valutare l'impatto?
I2	Le indicazioni relative al consolidamento a lungo termine del provvedimento di adattamento sono descritte in modo plausibile?
I3	Il riepilogo dei costi del progetto e del finanziamento dimostra che l' aiuto finanziario è necessario?
I4	I costi imputabili sono calcolati in modo corretto e plausibile?
I5	Gli eventuali obiettivi intermedi formulati sono adeguati e rilevanti dal punto di vista finanziario?
I6	Il provvedimento di adattamento consiste nella pianificazione o nell'attuazione di un provvedimento di adattamento collaudato secondo l'elenco pubblicato dall'UFAM (moltiplicazione)?
	<i>Se «sì» a I6:</i>
I7	Esistono differenze rispetto al provvedimento di adattamento indicato nell'elenco? Le differenze rispetto al provvedimento di adattamento indicato nell'elenco sono spiegate in modo plausibile e mantengono il diritto alla promozione?
	<i>Se «no» a I6:</i>
I8	Il provvedimento di adattamento consiste nella pianificazione o nell'attuazione di un provvedimento di adattamento collaudato per il quale esiste un progetto di riferimento (moltiplicazione)? Il progetto di riferimento è documentato in modo sufficiente per poter essere valutato?
I9	Il provvedimento di adattamento è coerente con la politica energetica e climatica della Confederazione?
I10	Il provvedimento di adattamento contribuisce agli obiettivi della strategia di adattamento ?
I11	Il provvedimento di adattamento soddisfa i principi della strategia di adattamento ?

6 Procedura per la promozione dello sviluppo di provvedimenti di adattamento

L'UFAM prevede di indire bandi di concorso tematici mirati per domande di promozione specifiche volte allo sviluppo di nuovi approcci che contribuiscano a ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici in Svizzera. Il bando di concorso stabilisce le condizioni, i criteri di selezione e le scadenze. Per la valutazione delle domande ricevute e la definizione delle priorità di promozione l'UFAM si avvale anche in questo caso di altri servizi federali. Le domande sono valutate sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel bando di concorso. Vengono sostenuti i progetti che soddisfano al meglio i criteri di selezione. Il numero dei provvedimenti di adattamento sovvenzionati dipende dalla qualità delle domande ricevute, dai relativi costi previsti e dai mezzi finanziari a disposizione.

I bandi di concorso tematici hanno, di norma, cadenza annuale. Il primo bando tematico è previsto per il 2026. Tutte le informazioni rilevanti relative al bando, compresi il tema, i criteri, la valutazione, le decisioni e la collaborazione durante la realizzazione del progetto, vengono pubblicate a tempo debito sulla pagina web del programma di finanziamento *Adapt+* (www.bafu.admin.ch/adaptplus-i).

7 Decisione di concessione dell'aiuto finanziario

7.1 Impegno

In caso di decisione favorevole, l'UFAM stabilisce mediante **decisione** le modalità di attuazione del provvedimento di adattamento. La decisione stabilisce in particolare:

- l'importo dell'aiuto finanziario;
- la durata del progetto;
- le prestazioni da fornire;
- i risultati attesi;
- gli eventuali obiettivi intermedi definiti e i relativi pagamenti parziali;
- eventuali condizioni;
- la rendicontazione.

L'UFAM può stabilire nella decisione condizioni relative all'attuazione dei provvedimenti di adattamento.

7.2 Respingimento

Le domande che *non* soddisfano i requisiti formali o di contenuto vengono respinte.

Le domande relative a provvedimenti di adattamento di per sé idonei alla promozione, ma per la cui promozione non sono disponibili mezzi sufficienti, vengono respinte. L'UFAM informa i richiedenti in merito al respingimento della domanda. Tali domande possono essere nuovamente presentate per la valutazione l'anno successivo.

8 Rendicontazione

8.1 Notifica di modifiche

L'UFAM deve essere informato senza indugio di qualsiasi cambiamento che può avere ripercussioni sulla concessione degli aiuti finanziari (art. 127*m* cpv. 1 ordinanza sul CO₂). Ciò vale anche per le variazioni amministrative, le modifiche dei nomi e dei recapiti delle persone competenti o la modifica della ragione sociale delle imprese.

Dai richiedenti ci si aspetta che contattino immediatamente l'UFAM qualora non siano in grado di ottemperare alla decisione.

8.2 Rapporti sugli obiettivi intermedi o sulla conclusione del progetto

La rendicontazione avviene tramite rapporti sugli obiettivi intermedi o sulla conclusione del progetto trasmessi all'UFAM (art. 127*m* cpv. 2 ordinanza sul CO₂). I rapporti devono illustrare lo stato di attuazione dei provvedimenti (raggiungimento di un obiettivo intermedio o completamento del progetto). Eventuali scostamenti rispetto al provvedimento originariamente previsto devono essere descritti e motivati in dettaglio. Insieme al rapporto deve essere presentato un riepilogo completo dei costi con copia delle fatture.

I rapporti costituiscono la base per l'erogazione dell'aiuto finanziario e devono essere approvati dall'UFAM (art. 127*n* cpv. 1 ordinanza sul CO₂). L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni necessarie per il versamento dell'aiuto finanziario o per la conclusione del progetto.

Il rapporto finale dovrebbe contenere, per quanto possibile, raccomandazioni per la moltiplicazione da parte di terzi del provvedimento di adattamento attuato e illustrare, di conseguenza, come conseguire ulteriori progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici in Svizzera da parte di terzi.

Inoltre, sulla base del previsto monitoraggio dell'efficacia tramite indicatori, il rapporto deve illustrare in che modo il provvedimento attuato contribuisce a ridurre i rischi dei cambiamenti climatici, a evitare danni dovuti ai cambiamenti climatici o a migliorare la capacità di adattamento. La prova dell'efficacia deve essere fornita nel rapporto finale. Per i provvedimenti di adattamento che producono un impatto solo nel corso del tempo, quest'ultimo deve essere valutato in modo plausibile. Questi ulteriori contenuti del rapporto saranno parte integrante della decisione relativa alla promozione. I rapporti costituiscono l'elemento centrale per la gestione dello strumento di promozione come pure la preparazione e la pubblicazione dei risultati. I rapporti servono per notificare periodicamente e sistematicamente all'UFAM l'avanzamento dei progetti.

L'UFAM approva il rapporto e, se necessario per il versamento dell'aiuto finanziario o per la conclusione del progetto, può richiedere ulteriori informazioni.

8.3 Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM pubblica sul proprio sito Internet informazioni sui provvedimenti promossi (art. 127*p* ordinanza sul CO₂). in particolare:

- nome e indirizzo del beneficiario dell'aiuto finanziario;
- ammontare degli aiuti finanziari;
- descrizione della tipologia di provvedimento;
- contenuti pertinenti delle domande, con un grado di dettaglio appropriato;
- contenuti pertinenti dei rapporti, con un grado di dettaglio appropriato.

8.4 Versamento degli aiuti finanziari

Nella decisione, l'UFAM può stabilire il periodo massimo che può intercorrere tra la concessione dell'aiuto finanziario e l'inizio dell'attuazione del provvedimento o tra la concessione dell'aiuto finanziario e il completamento dell'attuazione del provvedimento.

L'aiuto finanziario viene erogato dopo l'approvazione dei rapporti da parte dell'UFAM come segue:

- sulla base degli **obiettivi intermedi** definiti nella decisione e del rapporto approvato sul raggiungimento degli obiettivi intermedi. Affinché i versamenti rateali possano essere erogati, lo stato di attuazione definito nella decisione deve essere stato raggiunto. Un versamento rateale può essere effettuato in misura corrispondente ai costi già sostenuti dal beneficiario dell'aiuto finanziario, e comunque al massimo per l'80 per cento dell'ammontare complessivamente disposto (art. 127n cpv. 2 ordinanza sul CO₂);
- sulla base del rapporto finale approvato dopo la **conclusione del progetto** (art. 127n cpv. 1 ordinanza sul CO₂).

Se un rapporto è incompleto, l'aiuto finanziario viene trattenuto sino a quando il rapporto non sarà corretto e approvato dall'UFAM.

8.5 Regolamentazione speciale per il 2025

Per i progetti che iniziano il 1° novembre 2025 è possibile un primo versamento alla fine del 2025. I versamenti fino alla fine del 2025 e i requisiti necessari a tal fine sono stabiliti nella decisione dell'UFAM. Come requisito per il versamento entro la fine del 2025 è richiesto il verbale della riunione di avvio del progetto, comprensivo dell'elenco dei partecipanti e della firma del richiedente responsabile.

8.6 Mancato rispetto degli impegni

Se, nonostante diffida, i beneficiari dell'aiuto finanziario non adempiono al proprio impegno o vi adempiono solo in modo inadeguato, l'aiuto finanziario non viene erogato in tutto o in parte oppure ne viene richiesta la restituzione totale o parziale (art. 28–30 LSu). Inoltre, può essere richiesta la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario se un impegno pertinente correlato a un provvedimento promosso non è stato attuato entro i termini o non è stato attuato.

Il beneficiario dell'aiuto finanziario deve contattare l'UFAM, qualora sia prevedibile che l'adempimento degli obblighi sia compromesso.

8.7 Restituzione

L'impatto auspicato del provvedimento di adattamento è un fattore centrale per la valutazione delle domande e, di conseguenza, per la concessione degli aiuti finanziari. La stima deve pertanto essere **prudente**, onde garantire con sufficiente certezza che l'impatto non sia sovrastimato. Poiché quantificare l'impatto di provvedimenti di adattamento è complesso, il rapporto finale deve dimostrare in modo plausibile che l'impatto perseguito è stato raggiunto almeno nella misura dell'80 per cento. Per i provvedimenti di adattamento che producono un impatto solo nel corso del tempo, quest'ultimo deve essere valutato in modo plausibile. Se l'effetto auspicato non è ottenuto nella misura minima dell'80 per cento, di norma viene richiesta la restituzione proporzionale dell'aiuto finanziario (art. 127o ordinanza sul CO₂).

L'UFAM può rinunciare alla restituzione dell'aiuto finanziario o di parte di esso se il richiedente dimostra in modo trasparente e plausibile che il minore effetto non è dovuto a una sopravvalutazione dell'impatto del provvedimento al momento della presentazione della domanda o a un'attuazione errata del provvedimento, ma a circostanze non imputabili a lui. L'onere della prova incombe al richiedente.

9 Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sul programma di finanziamento *Adapt+* consultare il sito Internet seguente:

- www.bafu.admin.ch/adaptplus-i